



# Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

## INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

### Casi di interruzione della prescrizione

La prescrizione si interrompe:

1. mediante un atto volontario di esecuzione o il riconoscimento, in qualsiasi altro modo, del diritto la cui azione si prescrive, fatto da colui a vantaggio del quale la prescrizione corre;
2. mediante l'introduzione di una richiesta di chiamata in giudizio o di arbitrato, mediante l'iscrizione del credito nella massa ereditaria nel quadro della procedura dell'insolvenza, mediante il deposito dell'istanza di intervento nel quadro della procedura di riscossione coattiva iniziata da altri creditori o mediante l'invocazione, per eccezione, del diritto la cui azione si prescrive;
3. mediante la costituzione come parte civile durante il procedimento penale o davanti all'autorità giudiziaria fino all'inizio del dibattimento; nel caso in cui i risarcimenti sono concessi, ai sensi della legge, d'ufficio, l'inizio del procedimento penale interrompe il corso della prescrizione, anche se non ha avuto luogo la sua costituzione come parte civile;
4. mediante ogni atto con il quale colui a vantaggio del quale la prescrizione corre è messo in ritardo;
5. in altri casi previsti dalla legge.

### Riconoscimento del diritto

- il riconoscimento si può fare *unilateralmente* o *convenzionalmente*;
- può essere *espreso* o *tacito*.
- quando il riconoscimento è tacito, deve risultare senza equivoco dalle manifestazioni attestanti l'esistenza del diritto di colui contro il quale la prescrizione corre. Sono atti di riconoscimento tacito il pagamento in parte del debito, l'assoluzione, in tutto o in parte, degli interessi o delle penalità, la richiesta di un termine di pagamento e altri simili;
- può citare il riconoscimento tacito anche colui avente diritto alla restituzione di una prestazione fatta nell'esecuzione di un atto giuridico sciolto per nullità, risoluzione o ogni altra causa di inefficacia, finché il determinato bene individuale, ricevuto dall'altra parte in occasione dell'esecuzione dell'atto sciolto, non è preteso dall'ultima sulla via dell'azione reale o personale.

### Richiesta di chiamata in giudizio o arbitrato

- nei casi di interruzione di cui ai punti 2 e 3, la prescrizione è interrotta anche se la segnalazione è stata fatta presso un organo di giurisdizione o di procedimento penale incompetente o anche se è nulla per mancanza di forma;
- la prescrizione non è interrotta se colui che ha fatto la richiesta di chiamata in giudizio o di arbitrato o di intervento nella procedura dell'insolvenza o della procedura di riscossione coattiva ne ha rinunciato, né se la richiesta è stata rigettata, annullata o è diventata perentoria con una sentenza divenuta definitiva;
- ciò malgrado, se l'attore, entro 6 mesi dalla data alla quale la sentenza di rigetto o di annullamento è

## Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

rimasta definitiva, introduce una nuova istanza, la prescrizione è ritenuta interrotta con la richiesta di chiamata in giudizio o di arbitrato precedente, a condizione però che la nuova istanza sia accolta;

- la prescrizione non è interrotta né se la sentenza giudiziaria o arbitrale ha perso il potere esecutivo mediante il compimento del termine di prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione coattiva. In tal caso però, se il diritto di ottenere l'obbligo del convenuto è imprescrittibile o non si è prescritto ancora, si potrà fare una nuova istanza di chiamata in giudizio o di arbitrato, senza poter opporre l'eccezione dell'autorità di cosa giudicata;
- le presenti disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche allorché la prescrizione è stata interrotta mediante l'invocazione, sulla via dell'eccezione, del diritto la cui azione si prescrive.

### **Messa in ritardo**

- la messa in ritardo di colui a vantaggio del quale corre la prescrizione interrompe la prescrizione soltanto se è seguita dalla chiamata in giudizio entro 6 mesi dalla data della messa in ritardo.

### **Effetti dell'interruzione della prescrizione**

- elimina la prescrizione iniziata prima dell'apparizione della causa di interruzione;
- dopo l'interruzione inizia a correre una nuova prescrizione;
- se l'interruzione della prescrizione ha avuto luogo mediante il riconoscimento del diritto da parte di colui a vantaggio del quale correva, inizierà a correre una nuova prescrizione nello stesso modo;
- nel caso in cui la prescrizione è stata interrotta con una richiesta di chiamata in giudizio o di arbitrato, la nuova prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione coattiva inizierà a correre finché la sentenza di accoglimento dell'azione non sarà rimasta definitiva;
- se l'interruzione risulta dall'intervento fatto nella procedura dell'insolvenza o della riscossione coattiva, la prescrizione inizierà di nuovo a correre dalla data alla quale esiste di nuovo la possibilità legale di valorizzazione del credito rimasto non coperto;
- nel caso in cui la prescrizione è stata interrotta secondo il caso di cui al punto 3, l'interruzione opera fino alla notifica dell'ordinanza di archiviazione, dell'ordinanza di sospensione del procedimento penale o della sentenza di sospensione del giudizio o fino alla pronuncia della sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria penale. Se la riparazione del danno viene concessa, d'ufficio, l'interruzione opera fino alla data alla quale colui contro il quale è iniziata a correre la prescrizione ha conosciuto o doveva conoscere la sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria penale con la quale il risarcimento avrebbe dovuto essere fissato.

### **Beneficio dell'interruzione della prescrizione**

- gli effetti dell'interruzione della prescrizione è a vantaggio di colui che emana l'atto interruttivo e non possono essere opposti che a colui contro il quale un tale atto è stato diretto, salvo il caso in cui per legge non è disposto diversamente;
- se la prescrizione è stata interrotta mediante il riconoscimento del diritto da parte di colui a vantaggio del quale correva, gli effetti dell'interruzione sono a vantaggio di colui contro il quale è corsa e non possono essere opposti che all'autore del riconoscimento.

### **Estensione dell'effetto interruttivo**

L'interruzione della prescrizione contro il debitore principale o contra il fideiussore produce effetti nei confronti di entrambi.

## **Progetto „Arrivano i Codici !”**